

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

18 luglio 2000

FINALE  
**A5-0206/2000**

**\*\*\***

## **RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della posizione comune del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al varo di azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia (7492/1/2000 riv. – C5-0325/2000 – 1998/0300 (COD))

Relatore: Philippe Morillon

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE .....	8

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 2 dicembre 1999, il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al varo di azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia (COM(1998) 600 – 1998/0300 (COD)) della posizione comune del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella seduta del 6 luglio 2000, la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune che essa ha rinviato alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (7492/1/2000 riv 1 - C5-0325/2000).

Nella riunione del 23 settembre 1999, la commissione aveva nominato relatore Philippe Morillon.

Nella riunione del 10 luglio 2000, ha esaminato la posizione comune nonché il progetto di raccomandazione.

In quest'ultima riunione, ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Baroness Emma Nicholson de Winterbourne (primo vicepresidente - UK), William Francis Newton-Dunn (secondo vicepresidente - UK), Philippe Morillon (relatore), Alexandros Baltas, The Lord Bethell, Michael Cashman (in sostituzione di Klaus Hänsch), Gérard Caudron (in sostituzione di Sami Naïr), Giorgos Dimitrakopoulos (in sostituzione di John Walls Cushnahan), Michael Gahler, Per Gahrton, Marietta Giannakou-Koutsikou, Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Giorgos Katiforis (in sostituzione di Mário Soares), Efstratios Korakas, Cecilia Malmström (in sostituzione di Paavo Väyrynen), Pedro Marset Campos, Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols i Germa, Jacques F. Poos, Jannis Sakellariou, Jacques Santer, Pierre Schori, Elisabeth Schroedter, Ilka Schröder (in sostituzione di Daniel Marc Cohn-Bendit), Ioannis Souladakis, Ilkka Suominen (in sostituzione di Johan Van Hecke), Freddy Thielemans, Gary Titley, Geoffrey Van Orden e Matti Wuori.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 18 luglio 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al varo di azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia (7492/1/2000 riv. – C5-0325/2000 – 1998/0300 (COD))**

**(Procedura di codecisione: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo*

- vista la posizione comune del Consiglio (7492/1/2000 riv 1 - C5-0325/2000),,
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 600<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - visti la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0206/0000),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente posizione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C non ancora pubblicata.

<sup>2</sup> GU C 408 del 29.12.1998, pag. 18.

## (Emendamento 1)

## Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino

– ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti;

– ammodernamento del sistema produttivo, miglioramento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti ***eccetto lo sviluppo di produzione di energia elettrica nucleare, specialmente nelle zone sismiche;***

*Motivazione*

*Questo emendamento esprime la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di tutela ambientale e di salvaguardia da qualsiasi rischio di incidente nucleare. I due sismi recenti in Turchia dimostrano che la costruzione di una centrale nucleare da parte delle autorità turche in zone sismiche contribuirebbe ad aumentare il rischio di disastri nucleari.*

## (Emendamento 2)

## Articolo 4, paragrafo 1, settimo trattino

- qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze;

- qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza ***dello Stato di*** diritto, i diritti dell'uomo, ***il rispetto delle minoranze e la protezione e il riconoscimento della loro identità culturale, nonché il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;***

*Motivazione*

*Si tratta di meglio definire taluni diritti e libertà richiamandosi esplicitamente alla pena di morte in Turchia. L'emendamento puntualizza la tradizionale posizione del Parlamento in materia.*

## (Emendamento 3)

## Articolo 4, paragrafo 1, lettera h (nuova)

***- qualsiasi forma di cooperazione tesa a risolvere la questione curda;***

### *Motivazione*

*È necessario menzionare la questione del popolo curdo specificando le iniziative che potrebbero essere promosse contestualmente alla cooperazione tesa a risolvere questo problema..*

## **MOTIVAZIONE**

### **1. Cronistoria**

Il 23 ottobre 1998, la Commissione ha inoltrato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo al varo di azioni finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Turchia. Detta proposta si basava sull'ex articolo 130W, l'attuale articolo 179 del trattato.

Il 2 dicembre 1999, il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione approvando una relazione che proponeva 40 emendamenti al testo proposto dalla Commissione.

A seguito del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha trasmesso in data 5 aprile 2000 una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Sui complessivi 40 emendamenti la Commissione ha fatto totalmente suoi 21, parzialmente 10 e ne ha bocciati 9.

Il 13 giugno 2000, il Consiglio ha adottato a norma dell'articolo 251 del trattato la sua posizione comune approvando tale e quale la proposta modificata dalla Commissione.

Il 10 luglio 2000, la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha approvato una raccomandazione per una seconda lettura ribadendo la proposta di 3 emendamenti (20,21,40) fra i 9 bocciati dal Consiglio.

### **2. La posizione del Consiglio**

Adottando la proposta della Commissione, il Consiglio aveva fatto totalmente suoi 21 emendamenti e parzialmente 10 apportandovi una modifica e aveva bocciato 9.

Gli emendamenti bocciati erano i seguenti: 1,5,15,17,20,21,35,38,40.

Le osservazioni del Consiglio che si era schierato dalla parte della Commissione erano le seguenti:

Emendamento 5 (prima del primo considerando, nuovo considerando): 'considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, ha confermato l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea in base ai criteri vigenti per tutti i paesi candidati all'adesione. Il Consiglio, seguendo la Commissione, non riprende questo emendamento: il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, ha ben confermato l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea. Non vi sono condizioni a detta ammissibilità. I criteri vigenti per tutti i paesi candidati all'adesione riguardano l'adesione stessa e l'inizio del processo negoziale.

Emendamento 15 (Articolo 3, paragrafo 2): 'allorquando ostacoli si, frappongono all'attuazione dei progetti e azioni in un qualsivoglia settore definito all'articolo 4, con specifico riferimento alla cooperazione finalizzata alla difesa e alla promozione della democrazia, al primato del diritto, ai diritti dell'uomo e alla tutela delle minoranze, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o del Parlamento europeo può decidere di sospendere qualsiasi cooperazione ai sensi del presente regolamento'.

Seguendo al Commissione, il Consiglio non fa suo questo emendamento, aderendo per due motivi alla sua proposta iniziale.

1. Non esiste alcuna base giuridica o istituzionale che preveda un qualsiasi ruolo di iniziativa del Parlamento europeo teso a proporre al Consiglio di sospendere la cooperazione ai sensi del presente regolamento.



2. La logica impone di prevedere disposizioni identiche a quelle vigenti per il programma MEDA onde evitare procedure diverse per uno stesso paese.

Emendamento 17 (Articolo 4, paragrafo 1, prima del primo trattino, nuovo trattino) : ‘l’assistenza ai programmi di riparazione dei danni causati dai recenti terremoti’.

Seguendo in ciò la Commissione, il Consiglio non fa suo questo emendamento. È evidente che le regioni colpite dai sismi possono alla stessa stregua delle altre usufruire degli aiuti comunitari. Tuttavia la ricostruzione successiva al terremoto non è l’oggetto del presente regolamento la cui finalità è quella di ravvicinare la Turchia all’UE.

Emendamento 20 (Articolo 4, paragrafo 1, settimo trattino) : ‘qualsiasi cooperazione tesa a difendere e promuovere la democrazia, il primato dello Stato di diritto, i diritti dell’uomo e il rispetto delle minoranze nonché la tutela ed il riconoscimento della loro identità culturale ivi compresa l’assistenza alle iniziative a favore dell’abolizione della pena di morte’. Seguendo la Commissione, il Consiglio mantiene la sua proposta iniziale ossia che “qualsiasi cooperazione tesa a difendere e a promuovere la democrazia, il primato dello Stato di diritto, i diritti dell’uomo e la tutela delle minoranze”. La Commissione condivide beninteso la posizione del PE sulle questioni connesse con la pena capitale e con l’identità culturale. La Commissione è del tutto disposta, qualora l’occasione si presenti, a finanziare iniziative in tali settori (campagne di informazione, di educazione). La formulazione proposta dalla Commissione consente di agire in tal senso evitando di suscitare animosità.

Emendamento 21 (Articolo 4, paragrafo 1, settimo trattino bis/nuovo : ‘qualsiasi forma di cooperazione tesa a risolvere il conflitto con il popolo curdo’. Il Consiglio seguendo la Commissione non fa sua la proposta di emendamento del Parlamento europeo ribadendo che il suo testo consente di finanziare fra l’altro azioni riguardanti il popolo curdo e le sue relazioni con gli altri cittadini turchi.

Emendamento 35 (Articolo 8 bis/nuovo) : ‘una volta all’anno, la Commissione sottopone una relazione sui progressi compiuti in ordine al rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché del diritto internazionale’. Il Consiglio, seguendo la Commissione, non fa suo questo emendamento. La Commissione pubblica annualmente una ‘relazione regolare’ su tutti i paesi candidati compresa la Turchia. Detta relazione comprende una sezione sull’andamento della situazione dei diritti dell’uomo.

Emendamento 38 (Articolo 10) : ‘La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni finanziate dalla Comunità) onde appurare se gli obiettivi perseguiti da dette azioni siano stati raggiunti e definire indirizzi tesi a migliorare l’efficacia delle azioni future. Ai sensi delle procedure definite dall’autorità di bilancio, la Commissione sottopone al comitato di cui all’articolo 7 una sintesi delle valutazioni compiute che, se del caso, potrebbero essere esaminate dallo stesso.

Le relazioni di valutazione sono a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri che lo chiedessero. Il Consiglio, seguendo la Commissione, non fa suo questo emendamento. Esso mira a inserire il Parlamento europeo fra i destinatari delle relazioni di valutazione. La Commissione aderisce a questo principio. Visto che l’emendamento 36 prevede già l’inoltro al Parlamento europeo ed al Consiglio di tutti i documenti di programmazione e di valutazione, l’emendamento 38 risulta superfluo.

Emendamento 40 (Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino nuovo) : ‘...il miglioramento...delle infrastrutture, specie nei settori dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti, escluso lo sviluppo dell’energia nucleare in particolar modo nelle zone sismiche. Detto emendamento teso ad escludere l’energia nucleare dalle attività finanziate dall’UE richiama inutilmente l’attenzione sul caso “Akuja”. Il Consiglio seguendo la Commissione non fa suo questo emendamento ribadendo

tuttavia che la Commissione non ha la minima intenzione di montare un progetto in Turchia nel settore dell'energia nucleare.

### **3. La posizione del Parlamento**

Il relatore accetta la posizione del Consiglio su 6 degli emendamenti bocciati ma, nonostante la fondata argomentazione del Consiglio, insiste su tre emendamenti che erano stati presentati in occasione della prima lettura. Gli emendamenti ripristinati sono i seguenti:

L'emendamento n.1 (ex 40) esprime la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di tutela ambientale e di salvaguardia da qualsiasi rischio di incidente nucleare. I due sismi recenti in Turchia dimostrano che la costruzione di una centrale nucleare da parte delle autorità turche in zone sismiche contribuirebbe ad aumentare il rischio di disastri nucleari.

L'emendamento n.2 (ex 20) poiché si tratta di meglio definire taluni diritti e libertà richiamandosi esplicitamente alla pena di morte in Turchia. L'emendamento puntualizza la tradizionale posizione del Parlamento in materia.

L'emendamento n.3 (ex 21) giacché è necessario menzionare la questione del popolo curdo specificando le iniziative che potrebbero essere promosse contestualmente alla cooperazione tesa a risolvere questo problema.